

COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE

COM(93)98 def.

Bruxelles, 9 marzo 1993

Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
E DELLA COMMISSIONE

RELATIVA ALLA CONCLUSIONE DELL'ACCORDO SULLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO
MODIFICATO DAL PROTOCOLLO CHE ADEGUA L'ACCORDO
SULLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

TRA

LE COMUNITA EUROPEE, I LORO STATI MEMBRI

E

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA, LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,
LA REPUBBLICA D'ISLANDA, IL PRINCIPATO DEL LIECHTENSTEIN,
IL REGNO DI NORVEGIA E IL REGNO DI SVEZIA

(.../.../CECA, CEE)

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

- Accordo tra la Comunità economica europea, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, i loro Stati membri e l'Austria, la Finlandia, l'Islanda, il Liechtenstein, la Norvegia e la Svezia sullo Spazio economico europeo (SEE);
 - Protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo
-

1. L'allegata proposta di decisione del Consiglio prevede che il Consiglio concluda l'accordo sul SEE, modificato dal protocollo di adeguamento, a nome della Comunità economica europea, a norma dell'articolo 238 del trattato CEE, e che la Commissione approvi l'accordo a nome della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, conformemente al trattato CECA.
2. L'accordo SEE, firmato a Oporto il 2 maggio 1992, non è potuto entrare in vigore, come previsto, il 1° gennaio 1993 per l'esito negativo del referendum in Svizzera.
3. Il 1° febbraio 1993, il Consiglio ha adottato le direttive di negoziato per la conclusione di un protocollo contenente le modifiche dell'accordo SEE richieste dalla mancata ratifica della Svizzera.

Le altre Parti contraenti hanno raggiunto un accordo in merito a dette modifiche. Il progetto di protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo è stato siglato il 24.2.93. Il protocollo verrà firmato dalle Parti contraenti nel corso di una conferenza diplomatica.

4. Il protocollo di adeguamento e il relativo allegato contengono le modifiche all'accordo SEE rese necessarie dalla mancata partecipazione della Svizzera al SEE e la nuova data di entrata in vigore dell'accordo.
- a) Gli articoli 1 e 22 contengono disposizioni relative alla data e alle condizioni di entrata in vigore dell'accordo SEE e del protocollo di adeguamento fra i firmatari del protocollo stesso. Data l'incompatibilità esistente tra gli stretti vincoli giuridici e amministrativi che uniscono il Liechtenstein e la Svizzera, segnatamente l'unione doganale, e la partecipazione autonoma del Liechtenstein al SEE, questo paese deve rivedere le sue relazioni con la Svizzera prima di poter applicare il SEE. L'accordo SEE, modificato dal protocollo di adeguamento, potrà quindi entrare in vigore, per quanto riguarda il Liechtenstein, soltanto dopo che il Consiglio avrà stabilito che il suo funzionamento non è compromesso.

b) Gli articoli 2-19 contengono le modifiche che occorre apportare all'accordo SEE e ai suoi protocolli, in particolare:

- l'articolo 5 dà alla Svizzera la possibilità di partecipare in una fase successiva;
- l'articolo 15 stipula che un certo numero di disposizioni dell'accordo SEE relative alla partecipazione dell'EFTA ad alcuni programmi nel quadro delle politiche di accompagnamento entrerà in vigore soltanto il 1°.1.1994;
- l'articolo 16 prevede che venga modificato il protocollo 38 in base all'esito dei nuovi negoziati sul meccanismo finanziario EFTA. Secondo la formula concordata, gli Stati EFTA verseranno parte del contributo previsto per la Svizzera.

c) L'articolo 20 fa riferimento all'allegato del protocollo di adeguamento, che contiene le modifiche concordate agli allegati dell'accordo SEE.

5. La procedura che la CEE e la CECA devono seguire per la conclusione dell'accordo SEE e del protocollo di adeguamento è quella indicata al paragrafo 1.

Il Parlamento europeo ha espresso parere favorevole all'accordo SEE il 28 ottobre 1992. Conformemente all'articolo 238 del trattato CEE, la sua approvazione è necessaria anche per il protocollo di adeguamento.

Per la conclusione dell'accordo SEE e del protocollo di adeguamento occorre inoltre la ratifica di tutti gli Stati membri.

6. In considerazione di quanto precede, la Commissione chiede al Consiglio di adottare la proposta allegata.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

E DELLA COMMISSIONE

DEL1993

RELATIVA ALLA CONCLUSIONE DELL'ACCORDO SULLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO
MODIFICATO DAL PROTOCOLLO CHE ADEGUA L'ACCORDO
SULLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

TRA

LE COMUNITÀ EUROPEE, I LORO STATI MEMBRI

E

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA, LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,
LA REPUBBLICA D'ISLANDA, IL PRINCIPATO DEL LIECHTENSTEIN,
IL REGNO DI NORVEGIA E IL REGNO DI SVEZIA

(.../.../CECA, CFF)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e
dell'acciaio,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in
particolare il secondo paragrafo dell'articolo 238,

visto l'accordo del Parlamento europeo (1),

considerando che è opportuno approvare l'accordo sullo Spazio economico
europeo tra le Comunità europee, i loro Stati membri e la Repubblica
d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il
Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e il Regno di Svezia,
firmato a Oporto il 2 maggio 1992 e modificato in seguito alla mancata
ratifica dell'accordo da parte della Svizzera con il protocollo che adegua
l'accordo sullo Spazio economico europeo, firmato a Bruxelles il
1993,

DECIDONO:

Articolo 1

Sono approvati, a nome della Comunità economica europea e della Comunità
europea del carbone e dell'acciaio, l'accordo sullo Spazio economico
europeo tra le Comunità europee, i loro Stati membri e la Repubblica
d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il

(1) GU n. C ... e GU n. C ...

Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e il Regno di Svezia, i relativi protocolli e allegati, modificati dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo e dal relativo allegato, nonché le dichiarazioni e gli scambi di lettere acclusi all'atto finale firmato a Oporto e la dichiarazione acclusa all'atto finale firmato a Bruxelles.

Il testo dell'accordo, i relativi protocolli e allegati, il protocollo di adeguamento, il relativo allegato e gli atti finali sono acclusi alla presente decisione.

Articolo 2

Il Presidente del Consiglio deposita, per quanto riguarda la Comunità economica europea, gli atti di notifica di cui all'articolo 129 dell'accordo e all'articolo 22 del protocollo di adeguamento dell'accordo sullo Spazio economico europeo. Il Presidente della Commissione deposita gli atti di notifica per la Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio
Il Presidente

Per la Commissione
Il Presidente

PROTOCOLLO CHE ADEGUA
L'ACCORDO SULLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,
LA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO,
IL REGNO DEL BELGIO,
IL REGNO DI DANIMARCA,
LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
LA REPUBBLICA ELLENICA,
IL REGNO DI SPAGNA,
LA REPUBBLICA FRANCESE,
L'IRLANDA,
LA REPUBBLICA ITALIANA,
IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,
IL REGNO DEI PAESI BASSI,
LA REPUBBLICA PORTOGHESE,
IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

E

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,
LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,
LA REPUBBLICA D'ISLANDA,
IL PRINCIPATO DEL LIECHTENSTEIN,
IL REGNO DI NORVEGIA,
IL REGNO DI SVEZIA,

in appresso denominati le Parti contraenti,

CONSIDERANDO che il 2 maggio 1992 è stato firmato ad Oporto l'Accordo sullo Spazio economico europeo, in appresso denominato l'Accordo SEE;

CONSIDERANDO che l'articolo 129, paragrafo 2 dell'Accordo SEE prevede che esso sia ratificato o approvato dalle Parti contraenti conformemente ai rispettivi requisiti costituzionali;

CONSIDERANDO che risulta ormai chiaro che uno dei firmatari dell'Accordo SEE, la Confederazione svizzera, non potrà ratificare l'Accordo SEE;

CONSIDERANDO che gli altri firmatari dell'Accordo SEE, rimanendo pienamente determinati a perseguire i suoi obiettivi, intendono far entrare in vigore l'Accordo SEE il più presto possibile;

CONSIDERANDO che si deve fissare una nuova data per l'entrata in vigore dell'Accordo SEE;

CONSIDERANDO che occorre adottare specifiche disposizioni per l'entrata in vigore dell'Accordo SEE per quanto riguarda il Principato del Liechtenstein;

CONSIDERANDO che, a seguito della mancata ratifica da parte della Svizzera, occorre apportare taluni adeguamenti all'Accordo SEE;

CONSIDERANDO che è opportuno includere tra detti adeguamenti una disposizione che rifletta il desiderio delle Parti contraenti di consentire, in futuro, la partecipazione della Svizzera al SEE,

DECIDONO di concludere il seguente protocollo:

Articolo 1

1. L'accordo SEE, adeguato mediante il presente protocollo, entra in vigore il giorno dell'entrata in vigore del presente protocollo tra la Comunità economica europea, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, i loro Stati membri e la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia e il Regno di Svezia.

2. Per quanto riguarda il Principato del Liechtenstein, l'accordo SEE, adeguato mediante il presente protocollo, entra in vigore ad una data che sarà fissata dal Consiglio SEE e a condizione che quest'ultimo

- abbia deciso che è soddisfatta la condizione di cui all'articolo 121, lettera b) dell'accordo SEE, e cioè che non sia ostacolato il buon funzionamento dell'accordo SEE; e
- abbia adottato le opportune decisioni, in particolare per quanto riguarda l'applicazione al Liechtenstein delle misure già adottate dal Consiglio SEE e dal Comitato misto SEE.

3. Il Liechtenstein è autorizzato a partecipare alle decisioni del Consiglio SEE di cui al paragrafo 2.

Articolo 2

1. Dato che la Confederazione svizzera, in seguito alla mancata ratifica dell'accordo SEE, non è una delle Parti contraenti, il riferimento del preambolo dell'accordo SEE a "LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA" quale una delle Parti contraenti è soppresso.

2. L'articolo 2, lettera b) dell'accordo SEE è sostituito dal testo seguente:

"Stati AELS (EFTA): la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e, alle condizioni previste nell'articolo 1, paragrafo 2 del protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, il Principato del Liechtenstein;"

3. L'accordo SEE è ulteriormente adeguato conformemente agli articoli da 3 a 20 del presente protocollo.

Articolo 3

Nell'articolo 120 le parole "protocolli 41, 43 e 44" sono sostituite dalle parole "protocolli 41 e 43".

Articolo 4

Nell'articolo 126, paragrafo 1 le parole "del Regno di Norvegia, del Regno di Svezia e della Confederazione svizzera" sono sostituite dalle parole "del Regno di Norvegia e del Regno di Svezia".

Articolo 5

L'articolo 128, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

"Qualsiasi Stato europeo che diventi membro della Comunità chiede, e la Confederazione svizzera o qualsiasi Stato europeo che diventi membro dell'AELS (EFTA) può chiedere, di diventare una Parte contraente al presente accordo. Esso trasmette la propria domanda al Consiglio SEE."

Articolo 6

L'articolo 129, paragrafo 3 è sostituito dal paragrafo seguente:
"3. Il presente Accordo entra in vigore alla data e alle condizioni previste nell'articolo 1 del Protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo."

Articolo 7

Nel paragrafo 11 del protocollo 1 sugli adattamenti orizzontali, le parole "derivano dall'articolo 129, paragrafo 3" sono sostituite dalle parole "dipendono dalla data di entrata in vigore".

Articolo 8

Nell'Appendice V, nota 2, e nell'Appendice VI, nota 3, del protocollo 4 relativo alle norme di origine, le parole "Svizzera" e "svizzero" sono sostituite, rispettivamente, dalle parole "Svezia" e "svedese".

Articolo 9

Nel protocollo 5 sui dazi doganali di carattere fiscale (Liechtenstein, Svizzera):

- la parola ", Svizzera" è cancellata nell'intestazione;
- le parole "il Liechtenstein e la Svizzera possono" e "purché osservino" sono sostituite, rispettivamente, dalle parole "il Liechtenstein può" e "purché osservi" nel paragrafo 1;
- le parole "o in Svizzera" sono cancellate nel paragrafo 2.

Articolo 10

Il protocollo 6 sulla costituzione di scorte obbligatorie da parte della Svizzera e del Liechtenstein è sostituito dal seguente protocollo:

"PROTOCOLLO 6

SULLA COSTITUZIONE DI SCORTE OBBLIGATORIE DA PARTE DEL LIECHTENSTEIN

Il Liechtenstein può prevedere un regime di scorte obbligatorie per i prodotti indispensabili alla sopravvivenza della popolazione in periodi di

grave penuria delle forniture, quando si tratti di prodotti la cui produzione è inesistente o insufficiente nel Liechtenstein e che consentono, per le loro caratteristiche e la loro natura, la costituzione di scorte.

Il Liechtenstein applica detto regime in modo tale da non creare discriminazioni, dirette o indirette, tra i prodotti importati dalle altre Parti contraenti e i prodotti nazionali analoghi o sostitutivi.

Articolo 11

Nel protocollo 8 sui monopoli di stato, le parole "della Svizzera e" sono cancellate.

Articolo 12

Nel protocollo 9 sul commercio di pesce e di prodotti del mare:

- le parole "Liechtenstein e la Svizzera possono" sono sostituite dalle parole "Liechtenstein può" nell'Appendice 1, articolo 2, paragrafi 1 e 2;
- le parole "-Accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera, firmato il 22 luglio 1972, e successivo scambio di lettere sull'agricoltura e sulla pesca, firmato il 14 luglio 1986." sono cancellate nell'Appendice 3.

Articolo 13

Nel protocollo 15 sui periodi di transizione relativi alla libera circolazione delle persone (Svizzera e Liechtenstein):

- le parole "Svizzera e" sono cancellate nel titolo, nell'articolo 8, paragrafi 1 e 2 e nell'articolo 11;
- la parola ", rispettivamente" è cancellata nell'articolo 8, paragrafo 2 e nell'articolo 11;
- le disposizioni degli articoli 2-4 e dell'articolo 9, paragrafo 1 sono cancellate.

Articolo 14

Nel protocollo 16 sulle misure in materia di sicurezza sociale relative ai periodi di transizione per la libera circolazione delle persone (Svizzera e Liechtenstein):

- le parole "Svizzera e" sono cancellate nel titolo, negli articoli 1 e 2 e nell'articolo 3, prima frase e lettera a);
- la parola ", rispettivamente" è cancellata negli articoli 1, 2 e 3, prima frase e lettera a);
- le parole "500 persone per quanto riguarda la Svizzera o" sono cancellate nell'articolo 3, lettera c);
- l'articolo 4 è cancellato.

Articolo 15

Le seguenti disposizioni dell'accordo SEE:

- articoli 81, lettere a), b), d), e) e f);
- articolo 82;
- protocollo 30, paragrafo 2, primo e secondo comma;

- protocollo 31, articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c), articolo 4, paragrafi 1, 3 e 4, articolo 5, paragrafo 3, primo e secondo comma, e
- protocollo 32

entrano in vigore il 1° gennaio 1994.

Articolo 16

Nel protocollo 38 sul meccanismo finanziario,

- la parola "tre" nell'articolo 2, paragrafo 2, è sostituita dalla parola "due";
- il testo dell'articolo 2, paragrafo 5 è sostituito dal testo seguente:

"5. Il volume totale dei prestiti ammessi a beneficiare degli abbuoni d'interessi di cui all'articolo 1 è di 1,5 Mrd di ECU, da impegnare in quote uguali per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1° luglio 1993. Qualora l'Accordo SEE entri in vigore successivamente a tale data, il periodo di cinque anni decorre dalla data di entrata in vigore."
- il testo dell'articolo 3, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

"1. L'importo totale delle sovvenzioni di cui all'articolo 1 è di 500 Mio di ECU, da impegnare in quote uguali per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1° luglio 1993. Qualora l'Accordo SEE entri in vigore successivamente a tale data, il periodo di cinque anni decorre dalla data di entrata in vigore."

Articolo 17

Nel protocollo 41 sugli accordi vigenti, sono cancellati i seguenti riferimenti:

- "29.4.1963/ Commissione Internazionale per la Protezione
 3.12.1976 del Reno dall'inquinamento. Accordo misto tra la Confederazione svizzera e la Comunità economica europea, la Repubblica federale di Germania, la Francia, il Lussemburgo e i Paesi Bassi.
- 3.12.1976 Protezione del Reno dall'inquinamento. Accordo misto tra la Confederazione svizzera e la Comunità economica europea, la Repubblica federale di Germania, la Francia, il Lussemburgo e i Paesi Bassi."

Articolo 18

Il protocollo 44 sull'Accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera sul trasporto di merci su strada e per ferrovia, la disposizione è soppressa.

Articolo 19

Nell'Appendice al protocollo 47 sull'eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio del vino:

15. 387 R 0822: Regolamento (CEE) No 822/87 del Consiglio:

- adattamento (b)
 la disposizione è cancellata;

- adattamenti (d) e (f)
le parole ", la Svizzera" sono cancellate;
- adattamento (m)
le parole ", il Liechtenstein e la Svizzera" sono sostituite
dalle parole "e il Liechtenstein";
- adattamento (n)
le parole ", del Liechtenstein e della Svizzera" sono sostituite
dalle parole "e del Liechtenstein";
- adattamento (k), lettera (b)

le parole "della Svizzera o" sono cancellate;

22. 389 R 2392: Regolamento (CEE) No 2392/89 del Consiglio:

- adattamento (a)
le parole ", della Svizzera" sono cancellate;
- adattamento (c)
le parole "della Svizzera e" sono cancellate;

26. 390 R 3201: Regolamento (CEE) No 3201/90 della Commissione:

- adattamenti (c), (d) e (f)
la disposizioni sono cancellate.

Articolo 20

Gli Allegati I-IX, XII, XIII, XVI e XVIII-XXII dell'Accordo SEE sono adattati come specificato nell'Allegato al presente protocollo.

Articolo 21

La disposizioni, i riferimenti, gli specifici adattamenti, i periodi e le date relativi al Liechtenstein contenuti nell'Accordo SEE, modificato dal presente protocollo, sono applicabili solo a partire dall'entrata in vigore dell'Accordo per quanto riguarda il Liechtenstein, in conformità dell'articolo 1, paragrafo 2 del protocollo.

Articolo 22

1. Il presente protocollo è redatto in unico esemplare in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, islandese, italiana, neerlandese, norvegese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, ciascun testo facente ugualmente fede.

2. Il presente protocollo è ratificato o approvato dalle Parti contraenti conformemente ai rispettivi requisiti costituzionali.

Esso è depositato presso il Segretariato generale del Consiglio delle Comunità europee che provvede a trasmetterne copia certificata conforme a tutte le altre Parti contraenti.

Gli strumenti di ratifica o di approvazione sono depositati presso il Segretariato generale del Consiglio delle Comunità europee, che ne dà notifica a tutte le altre Parti contraenti.

3. Il presente protocollo entra in vigore il 1° luglio 1993, purché tutte le Parti contraenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 abbiano depositato gli strumenti di ratifica o di approvazione dell'accordo SEE e del presente protocollo prima di questa data. Dopo questa data, il protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo all'ultimo deposito. Tuttavia, se l'ultimo deposito precede di meno di quindici giorni l'inizio del mese successivo, il presente protocollo entra in vigore soltanto il primo giorno del secondo mese che segue la data del deposito.

4. Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente protocollo entra in vigore una volta depositato il suo strumento di ratifica dell'accordo SEE e del presente protocollo, alla data fissata dal Consiglio SEE e alle condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente abilitati a questo fine, hanno firmato il presente protocollo.

Fatto a Bruxelles, addì

1993.

ALLEGATO
DI CUI ALL'ARTICOLO 20 DEL PROTOCOLLO CHE ADEGUA
L'ACCORDO SULLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Gli allegati I-IX, XII, XIII, XVI e XVIII-XXII dell'Accordo SEE sono adeguati come specificato in appresso.

I ALLEGATO I, QUESTIONI VETERINARIE E FITOSANITARIE

A. Adeguamento settoriale

La disposizione relativa alla Svizzera e al Liechtenstein figurante sotto l'intestazione "ADEGUAMENTO SETTORIALE", nonché l'adeguamento stesso, sono cancellati.

B. Capitolo I, Questioni veterinarie:

- Introduzione al capitolo

- paragrafo 3

Le parole "nove mesi dopo l'entrata in vigore dell'Accordo e al più tardi a decorrere dal 1° gennaio 1994" sono sostituite da "a decorrere dal 1° gennaio 1994 o, se successivo, a decorrere da sei mesi dopo l'entrata in vigore dell'Accordo".

- Le date relative agli Stati AELS (EFTA) di cui agli specifici adeguamenti disposti in relazione agli atti di cui al capitolo in questione sono sostituite come specificato in appresso:

- le date "1° gennaio 1993" e "31 dicembre 1992" sono sostituite, rispettivamente, da "la data di entrata in vigore dell'Accordo" e "il giorno precedente alla data di entrata in vigore dell'Accordo";

- la data "1° aprile 1993" è sostituita da "il primo giorno del secondo mese successivo all'entrata in vigore dell'Accordo";

- la data "1° luglio 1993" è sostituita da "il primo giorno del quarto mese successivo all'entrata in vigore dell'Accordo";
- la data "1° settembre 1993" è sostituita da "la data di cui al paragrafo 3 dell'introduzione al Capitolo I, Questioni veterinarie, dell'Allegato I dell'Accordo".

1. 364 L 0432: Direttiva 64/432/CEE del Consiglio:

- adattamento (a)
"Svizzera: Kanton/Canton/Cantone" è cancellato;
- adattamenti (d), (e) e (g)
"Svizzera/" è cancellato;
- adattamento (f)
le parole "Svizzera/" e "/Vétérinaire de contrôle/Veterinario di controllo" sono cancellate.

3. 390 L 0426: Direttiva 90/426/CEE del Consiglio:

- adattamento (b)
le parole "Svizzera/" e "/Vétérinaire de contrôle/Veterinario di controllo" sono cancellate.

4. 390 L 0539: Direttiva 90/539/CEE del Consiglio:

- adattamento (b)
le parole "CH o" e "la Svizzera e" sono cancellate;
- adattamento (g)
"Svizzera/" è cancellato.

12. 385 L 0511: Direttiva 85/511/CEE del Consiglio:

- adattamento (a)
"Svizzera/" è cancellato; e
le parole "Eidgenössisches Institut für Viruskrankheiten und Immunprophylaxe, Mittelhäusern" sono sostituite da "-";

- adattamento (b)

"Svizzera/" è cancellato.

14. 380 L 0217: Direttiva 80/217/CEE del Consiglio:

- adattamento (a)

"Svizzera/" è cancellato.

18. 364 L 0433: Direttiva 64/433/CEE del Consiglio:

- adattamento (j)

"CH -" è cancellato.

20. 371 L 0118: Direttiva 71/118/CEE del Consiglio e

21. 377 L 0099: Direttiva 77/99/CEE del Consiglio:

- adattamento (c)

"CH -" e "CH/" sono cancellati.

23. 389 L 0437: Direttiva 89/437/CEE del Consiglio:

- adattamento (f)

"CH/" è cancellato.

34. 391 L 0495: Direttiva 91/495/CEE del Consiglio:

- adattamento (e)

"CH, " è cancellato.

66. 389 L 0610: Direttiva 89/610/CEE del Consiglio:

- adattamento

"Svizzera/" è cancellato.

C. Capitolo II, Alimenti per animali

- Introduzione, primo paragrafo

le parole "la Svizzera e il Liechtenstein conformano le rispettive legislazioni nazionali" e "la Svizzera e il Liechtenstein non vietano" sono sostituite, rispettivamente, da "il Liechtenstein conforma la sua legislazione nazionale" e "il Liechtenstein non vieta".

- La data "1° gennaio 1993", indicata in relazione agli Stati AELS (EFTA) negli adattamenti specifici disposti in riferimento agli atti di cui al capitolo in questione è sostituita da "la data di entrata in vigore dell'Accordo".

3. 377 L 0101: Direttiva 77/101/CEE del Consiglio and
4. 379 L 0373: Direttiva 79/373/CEE del Consiglio:

- deroga, secondo trattino

le parole "la Svizzera e" sono cancellate;
le parole "le rispettive" sono sostituite da "la sua".

II ALLEGATO II, REGOLAMENTAZIONI TECNICHE, NORME, PROVE E CERTIFICAZIONI

A. Capitolo I, Veicoli a motore

1. 370 L 0156: Direttiva 70/156/CEE del Consiglio:

- adattamento

le parole "Typengenehmigung/approbation du type/approvazione del tipo, nella legislazione svizzera" sono cancellate.

2. 370 L 0157: Direttiva 70/157/CEE del Consiglio:

- adattamenti (a) e (b)

"CH = Svizzera," è cancellato.

8. 370 L 0388: Direttiva 70/388/CEE del Consiglio,
9. 371 L 0127: Direttiva 71/127/CEE del Consiglio,
17. 374 L 0483: Direttiva 74/483/CEE del Consiglio,
19. 376 L 0114: Direttiva 76/114/CEE del Consiglio,
22. 376 L 0757: Direttiva 76/757/CEE del Consiglio,
23. 376 L 0758: Direttiva 76/758/CEE del Consiglio,
24. 376 L 0759: Direttiva 76/759/CEE del Consiglio,
25. 376 L 0760: Direttiva 76/760/CEE del Consiglio,
26. 376 L 0761: Direttiva 76/761/CEE del Consiglio,
27. 376 L 0762: Direttiva 76/762/CEE del Consiglio,
29. 377 L 0538: Direttiva 77/538/CEE del Consiglio,
30. 377 L 0539: Direttiva 77/539/CEE del Consiglio,
31. 377 L 0540: Direttiva 77/540/CEE del Consiglio,
32. 377 L 0541: Direttiva 77/541/CEE del Consiglio and
39. 378 L 0932: Direttiva 78/932/CEE del Consiglio:

- adattamento

le parole ", 14 per la Svizzera" e "14 per la Svizzera" sono cancellate.

40. 378 L 1015: Direttiva 78/1015/CEE del Consiglio:

- adattamento (a)

le parole "Typengenehmigung/approbation du type/approvazione del tipo, nella legislazione svizzera" sono cancellate;

- adattamento (b)

le parole "14 per la Svizzera" sono cancellate.

41. 380 L 0780: Direttiva 80/780/CEE del Consiglio:

- adattamento

le parole "Typengenehmigung/approbation du type/approvazione del tipo, nella legislazione svizzera" sono cancellate.

44. 388 L 0077: Direttiva 88/77/CEE del Consiglio:

- adattamento

le parole "14 per la Svizzera" sono cancellate.

B. Capitolo II, Trattori agricoli o forestali

1. 374 L 0150: Direttiva 74/150/CEE del Consiglio:

- adattamento

le parole "Typengenehmigung/approbation du typ/"approvazione del tipo, nella legislazione svizzera" sono cancellate.

11. 377 L 0536: Direttiva 77/536/CEE del Consiglio,

13. 378 L 0764: Direttiva 78/764/CEE del Consiglio,

17. 379 L 0622: Direttiva 79/622/CEE del Consiglio,

20. 386 L 0298: Direttiva 86/298/CEE del Consiglio,

22. 387 L 0402: Direttiva 87/402/CEE del Consiglio e

23. 389 L 0173: Direttiva 89/173/CEE del Consiglio:

- adattamenti

le parole "14 per la Svizzera" e ",14 per la Svizzera" sono cancellate.

C. Capitolo III, Apparecchi di sollevamento e di movimentazione

2. 384 L 0528: Direttiva 84/528/CEE del Consiglio:

- adattamento

le parole "CH per la Svizzera," sono cancellate.

D. Capitolo VI, Macchine e materiali per cantieri

8. 386 L 0295: Direttiva 86/295/CEE del Consiglio and

9. 386 L 0296: Direttiva 86/296/CEE del Consiglio:

- adattamento:

le parole "CH per la Svizzera," sono cancellate.

E. Capitolo VIII, Apparecchi a pressione

2. 376 L 0767: Direttiva 76/767/CEE del Consiglio:

- adattamento

le parole "CH per la Svizzera," sono cancellate.

F. Capitolo IX, Strumenti di misura

1. 371 L 0316: Direttiva 71/316/CEE del Consiglio:

- adattamento (a)

le parole "CH per la Svizzera," sono cancellate;

- adattamento (b)

"CH," è cancellato.

6. 371 L 0348: Direttiva 71/348/CEE del Consiglio:

- adattamento

le parole "'1 Rappen/1 centime/1 centesimo" (Svizzera)" sono cancellate.

12. 375 L 0106: Direttiva 75/106/CEE del Consiglio:

- adattamento (a)

le parole "in Svizzera e" sono cancellate.

G. Capitolo XIV, Concimi

1. 376 L 0116: Direttiva 76/116/CEE del Consiglio:

- adattamenti (a) e (b)

", Svizzera" è cancellato.

H. Capitolo XIX, Disposizioni generali nel settore degli ostacoli tecnici agli scambi

1. **383 L 0189:** Direttiva 83/189/CEE del Consiglio:

- adattamento (g)

"SNV (Svizzera)" e "SEK (Svizzera)", con i relativi indirizzi, sono cancellati.

I. Capitolo XXVII, Bevande spiritose

1. **389 R 1576:** Regolamento (EEC) n. 1576/89 del Consiglio:

- adattamento (h)

6. Acquavite di vinaccia

le voci seguenti sono cancellate:

"_	Baselbieter Marc"
"_	Grappa del Ticino/Grappa Ticinese"
"_	Grappa della Val Calanca"
"_	Grappa della Val Bregaglia"
"_	Grappa della Val Mesolcina"
"_	Grappa della Valle di Poschiavo"
"_	Marc d'Auvernier"
"_	Marc de Dôle du Valais";

7. Acquavite di frutta

le voci seguenti sono cancellate:

"_	Aargauer Bure Kirsch"
"_	Abricotine du Valais/Walliser
"_	Aprikosenwasser"
"_	Baselbieterkirsch"
"_	Baselbieter Zwetschgenwasser"
"_	Bernbieter Birnenbrand"
"_	Bernbieter Kirsch"
"_	Bernbieter Mirabellen"
"_	Bernbieter Zwetschgenwasser"
"_	Bérudges de Cornaux"
"_	Emmentaler Kirsch"
"_	Freiämter Theilersbirnenbranntwein"
"_	Freiämter Zwetschgenwasser"
"_	Fricktaler Kirsch"
"_	Kirsch de la Béroche"
"_	Luzerner Birnenträsch"
"_	Luzerner Kirsch"
"_	Luzerner Theilersbirnenbranntwein"
"_	Luzerner Zwetschgenwasser"
"_	Mirabelle du Valais"
"_	Rigi Kirsch"
"_	Seeländer Pflümliwasser"

"_	Urschwyzerkirsch"
"_	William du Valais/ Walliser William"
"_	Zuger Kirsch";

9. Acquavite di genziana

le voci seguenti sono cancellate:

"9.	Acquavite di genziana
	-Gentiane du Jura";

11. Bevande spiritose al ginepro

le voci seguenti sono cancellate:

"11.	Bevande spiritose al ginepro
	-Genièvre du Jura";

14. Liquore

le voci seguenti sono cancellate:

-Bernbieter Griottes Liqueur
-Bernbieter Kirschen Liqueur
-Genépi du Valais";

15. Bevande spiritose

le voci seguenti sono cancellate:

"_	Bernbieter Cherry Brandy Liqueur"
"_	Bernbieter Kräuterbitter"
"_	Eau-de-vie d"herbes du Jura"
"_	Gotthard Kräuterbranntwein"
"_	Luzern Chrüter (Kräuterbranntwein)"
"_	Vieille lie du Mandement"
"_	Walliser Chrüter
	(Kräuterbranntwein)".

III ALLEGATO III, RESPONSABILITÀ PER DANNO DA PRODOTTI DIFETTOSI

385 L 0374: Direttiva 85/374/CEE del Consiglio:

- L'adattamento (a), punto (iii) è cancellato;
- adattamento (b)

le parole "la Svizzera ed" sono cancellate;

le parole "le rispettive legislazioni nazionali prevedono" sono sostituite da "la sua legislazione nazionale prevede".

IV ALLEGATO IV, ENERGIA

Appendici 1 e 2

"Svizzera", con le relative indicazioni nelle colonne Ente e Rete, è cancellato.

V ALLEGATO V, LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI

A. Adattamenti settoriali

Le parole "e Svizzera" sono cancellate.

B. 3. 368 L 0360: Direttiva 68/360/CEE del Consiglio:

- adattamento (e), punto (ii)

"svizzeri/svizzero," è cancellato.

VI ALLEGATO VI, SICUREZZA SOCIALE

A. Adattamenti settoriali

- paragrafo I

"e Svizzera" è cancellato.

B. 1. Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio:

- adattamento (b)

la disposizione è cancellata;

- adattamenti (g), (h), (i), (j), (m) e (n)

la voce "S. SVIZZERA" e la relativa disposizione sono cancellate;

- adattamenti (k) e (l)

le intestazioni e le disposizioni delle voci seguenti sono cancellate:

84, 101, 117, 132, 146, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171;

- adattamento (o)

la voce "16." e la relativa disposizione sono cancellate.

2. Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio:

- adattamenti (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h) e (k)

la voce "S. Svizzera" e la relativa disposizione sono cancellate.

20. 383 Y 0017: Decisione n. 117 e

21. 383 Y 1112(02): Decisione n. 118:

- adattamento

la voce "Svizzera" e la relativa disposizione sono cancellate.

34. C/281/88/p.7: Decisione n. 135:

- adattamento

la voce "s)" e la relativa disposizione sono cancellate.

35. C/64/88/p.7: Decisione n. 136:

- adattamento

la voce "S. SVIZZERA" e la relativa disposizione sono cancellate.

C. MODALITÀ PER LA PARTECIPAZIONE DEGLI STATI AELS (EFTA) ALLA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA PER LA SICUREZZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI E ALLA RELATIVA COMMISSIONE DEI CONTI CONFORMEMENTE ALL'ARTICOLO 101, PARAGRAFO 1 DELL'ACCORDO

Le parole "e la Svizzera" sono cancellate.

VII ALLEGATO VII. RECIPROCO RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI

A. Adattamenti settoriali

Le parole "e Svizzera" sono cancellate.

B. Capitolo A. Sistema generale

1. 389 L 0048: Direttiva 89/48/CEE del Consiglio:

- la deroga per la Svizzera è cancellata.

C. Capitolo B. Professioni legali

2. 377 L 0249: Direttiva 77/249/CEE del Consiglio:

- adattamento

la voce "*in Svizzera*:" e la relativa disposizione sono cancellate.

D. Capitolo C. Attività mediche e paramediche

4. 375 L 0362: Direttiva 75/362/CEE del Consiglio:

- la deroga per la Svizzera è cancellata
- adattamento (a)
la voce "*s) in Svizzera*:" e la relativa disposizione sono cancellate;
- adattamento (b)
la voce "*in Svizzera*:" e la relativa disposizione sono cancellate;
- adattamento (c)
le voci "*Svizzera*:" e le relative disposizioni sono cancellate;
- adattamento (d)
la voce "*- medicina tropicale*:" e le voci "*Svizzera*", con le relative disposizioni, sono cancellate.

5. 375 L 0363: Direttiva 75/363/CEE del Consiglio:

- la deroga per la Svizzera è cancellata.

6. 386 L 0457: Direttiva 86/457/CEE del Consiglio:

- la deroga per la Svizzera è cancellata.

8. 377 L 0452: Direttiva 77/452/CEE del Consiglio:

- la deroga per la Svizzera è cancellata.
- adattamento (a)
la voce "*in Svizzera*:" e la relativa disposizione sono cancellate;

- adattamento (b)
la voce s) "in Svizzera:" e la relativa disposizione sono cancellate.
9. 377 L 0453: Direttiva 77/453/CEE del Consiglio:
- la deroga per la Svizzera è cancellata.
10. 378 L 0686: Direttiva 78/686/CEE del Consiglio:
- la deroga per la Svizzera è cancellata;
 - adattamento (a)

la voce "in Svizzera:" e la relativa disposizione sono cancellate;
 - adattamento (b)

la voce "(s) in Svizzera" e la relativa disposizione sono cancellate;
 - adattamento (c) 1.

la voce "- in Svizzera:" e la relativa disposizione sono cancellate.
11. 378 L 0687: Direttiva 78/687/CEE del Consiglio:
- la deroga per la Svizzera è cancellata
12. 378 L 1026: Direttiva 78/1026/CEE del Consiglio:
- adattamento

la voce "(s) in Svizzera:" e la relativa disposizione sono cancellate.

14. 380 L 0154: Direttiva 80/154/CEE del Consiglio:

- la deroga per la Svizzera è cancellata;
- adattamento (a)
la voce "*in Svizzera*:" e la relativa disposizione sono cancellate;
- adattamento (b)
la voce "(s) *in Svizzera*:" e la relativa disposizione sono cancellate.

15. 380 L 0155: Direttiva 80/155/CEE del Consiglio:

- la deroga per la Svizzera è cancellata.

17. 385 L 0433: Direttiva 85/433/CEE del Consiglio:

- adattamento (a)
la voce "(s) *in Svizzera*:" e la relativa disposizione sono cancellate.

E. Capitolo D. Architettura

18. 385 L 0384: Direttiva 85/384/CEE del Consiglio:

- adattamento (a)
la voce "(r) *in Svizzera*:" e la relativa disposizione sono cancellate.

F. Capitolo E. Attività commerciali e di intermediari

22. 364 L 0224: Direttiva 64/224/CEE del Consiglio:

- adattamento
la voce "*in Svizzera*:" e la relativa disposizione sono cancellate.

28. 374 L 0557: Direttiva 74/557/CEE del Consiglio:

- adattamento
la voce "- *Svizzera*:" e la relativa disposizione sono cancellate.

G. Capitolo G, Ausiliari dei trasporti

38. 382 L 0470: Direttiva 82/470/CEE del Consiglio:

- adattamento

la voce "Svizzera:" e la relativa disposizione sono cancellate.

H. Capitolo I, Altri settori

43. 367 L 0043: Direttiva 67/43/CEE del Consiglio:

- adattamento

la voce "in Svizzera:" e la relativa disposizione sono cancellate.

VIII ALLEGATO VIII, DIRITTO DI STABILIMENTO

Adattamenti settoriali

Le parole "e Svizzera" sono cancellate.

IX ALLEGATO IX, SERVIZI FINANZIARI

A. Capitolo I, Assicurazioni

2. 373 L 0239: Prima Direttiva 73/239/CEE del Consiglio:

- adattamento (a)

la voce "(g) In Svizzera" e la relativa disposizione sono cancellate;

- adattamento (b)

la voce "- per quanto riguarda la Svizzera:" e la relativa disposizione sono cancellate.

11. 379 L 0267: Prima Direttiva 79/267/CEE del Consiglio:

- adattamento (b)

la voce "- per quanto riguarda la Svizzera:" e la relativa disposizione sono cancellate.

13. 377 L 0092: Direttiva 77/92/CEE del Consiglio:

- adattamenti (a) e (b)

la voce "in Svizzera:" e la relativa disposizione sono cancellate.

B. Capitolo II, Banche ed altri enti creditizi

21. 386 L 0635: Direttiva 86/635/CEE del Consiglio:

- adattamento

le parole "e la Svizzera" sono cancellate.

C. Capitolo III. Borsa e valori mobiliari

24. 379 L 0279: Direttiva 79/279/CEE del Consiglio:

- adattamento

le parole "e la Svizzera applicano" sono sostituite da "applica";

le parole "tali paesi organizzano" sono sostituite da "tale paese organizza".

25. 380 L 0390: Direttiva 80/390/CEE del Consiglio:

- adattamento (b)

le parole "e la Svizzera applicano" sono sostituite da "applica";

le parole "tali paesi organizzano" sono sostituite da "tale paese organizza".

26. 382 L 0121: Direttiva 82/121/CEE del Consiglio:

- adattamento

le parole "e la Svizzera applicano" sono sostituite da "applica";

le parole "tali paesi scambiano" sono sostituite da "tale paese scambia".

27. 388 L 0627: Direttiva 88/627/CEE del Consiglio:

- adattamento

le parole ", la Svizzera" sono cancellate;

28. 389 L 0298: Direttiva 89/298/CEE del Consiglio:

- adattamento (b)

le parole ", la Svizzera" sono cancellate;

29. 389 L 0592: Direttiva 89/592/CEE del Consiglio:

- adattamento (a)

le parole ", la Svizzera" sono cancellate.

X ALLEGATO XII. LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CAPITALI

1. 388 L 0361: Direttiva 88/361/CEE del Consiglio:

- adattamento (d)
il quarto trattino è cancellato;
quinto trattino
le parole "e la Svizzera" sono cancellate.

XI ALLEGATO XIII, TRASPORTI

A. Adattamenti settoriali

- Paragrafo II
il quinto trattino è cancellato.

B. Capitolo I, Trasporti Interni

1. 370 R 1108: Regolamento (CEE) n. 1108/70 del Consiglio:

- adattamento
aggiunte A.2 FERROVIA e B.STRADA
le voci "Svizzera" e le relative disposizioni sono cancellate.

12. 389 R 4060: Regolamento (CEE) n. 4060/89 del Consiglio:

- l'adattamento (b) è cancellato.

13. 375 L 0130: Direttiva 75/130/CEE del Consiglio:

- l'ultima frase dell'adattamento è cancellata.

C. Capitolo II, Trasporti su strada

14. 385 L 0003: Direttiva 85/3/CEE del Consiglio:

- il secondo paragrafo dell'adattamento è cancellato;
- adattamento, terzo paragrafo

le parole "da Austria e Svizzera" sono sostituite da "dall'Austria".

16. 377 L 0143: Direttiva 77/143/CEE del Consiglio:

- l'adattamento è cancellato.

20. 385 R 3820: Regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio
e

21. 385 R 3821: Regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio:

- l'adattamento (b) è cancellato.

22. 376 L 0914: Direttiva 76/914/CEE del Consiglio:

- l'adattamento e la frase immediatamente precedente sono cancellati.

23. 388 L 0599: Direttiva 88/599/CEE del Consiglio:

- adattamento

le parole "e la Svizzera attuano" sono sostituite da "attua".

25. 362 L 2005: Prima direttiva del Consiglio:

- adattamento (b)

le parole "e Svizzera" sono cancellate.

26. 376 R 3164: Regolamento (CEE) n. 3164/76 del Consiglio:

- adattamento (b)

le parole "e Svizzera" sono cancellate.

28. 374 L 0561: Direttiva 74/561/CEE del Consiglio:

- l'adattamento e la frase immediatamente precedente sono cancellati.

34. 372 R 1172: Regolamento (CEE) n. 1172/72 della Commissione:

- adattamento

"Svizzera (CH)," è cancellato.

D. Capitolo IV, Trasporti per idrovie interne

46. 387 L 0540: Direttiva 87/540/CEE del Consiglio:

- adattamento

La frase seguente è cancellata:

"La Svizzera attua la direttiva il 1° gennaio 1995 al più tardi."

47. 382 L 0714: Direttiva 82/714/CEE del Consiglio:

- adattamento

CAPITOLO II
Zona 3

la voce "Svizzera" e la relativa disposizione sono cancellate.

E. Capitolo VI, Aviazione civile

62. 390 R 2343: Regolamento (CEE) n. 2343/90 del Consiglio:

- adattamento

la voce "SVIZZERA:" e la relativa disposizione sono cancellate.

XII ALLEGATO XVI, APPALTI

1. 371 L 0304: Direttiva 71/304/CEE del Consiglio:

- adattamento (b)

il secondo comma è cancellato;

terzo comma

le parole "i suddetti periodi" e "questi Stati" sono sostituite, rispettivamente, da "il suddetto periodo" "il Liechtenstein".

2. 371 L 0305: Direttiva 71/305/CEE del Consiglio:

- adattamento (a)

il secondo comma è cancellato;

terzo trattino

le parole "i suddetti periodi" e "questi Stati" sono sostituite, rispettivamente, da "il suddetto periodo" "il Liechtenstein".

- adattamento (c)

le parole ", Liechtenstein e Svizzera" sono sostituite da "e nel Liechtenstein";

il terzo trattino è cancellato;

- adattamento (e)

la voce "per la Svizzera," e la relativa disposizione sono cancellate.

3. 377 L0062: Direttiva 77/62/CEE del Consiglio:

- adattamento (a)

il secondo comma è cancellato;

terzo comma

le parole "i suddetti periodi" e "questi Stati" sono sostituite, rispettivamente, da "il suddetto periodo" "il Liechtenstein".

- adattamento (c)

le parole ", nel Liechtenstein e in Svizzera" sono sostituite da "e nel Liechtenstein";

il terzo trattino è cancellato;

- adattamento (h)

la voce "- per la Svizzera," e la relativa disposizione sono cancellate.

4. 390 L 0531: Direttiva 90/531/CEE del Consiglio:

- adattamento (a)

il secondo comma è cancellato;

terzo comma

le parole "i suddetti periodi" e "questi Stati" sono sostituite, rispettivamente, da "il suddetto periodo" "il Liechtenstein";

- adattamento (e)

le parole ", nel Liechtenstein e in Svizzera" sono sostituite da "e nel Liechtenstein";

il terzo trattino è cancellato.

5. 389 L 0665: Direttiva 89/665/CEE del Consiglio e

6. 371 R 1182: Regolamento (EEC/Euratom) n. 1182 del 3 giugno 1971.

- adattamento (a)

il secondo comma è cancellato;

terzo comma

le parole "i suddetti periodi" e "questi Stati" sono sostituite, rispettivamente, da "il suddetto periodo" "il Liechtenstein".

Appendici 1 e 3:

- la voce "VII. In SVIZZERA:" e la relativa disposizione sono cancellate.

Appendici 2 e 4-13:

- la voce "SVIZZERA" e la relativa disposizione sono cancellate.

XIII ALLEGATO XVIII, SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO, DIRITTO DEL LAVORO E PARITÀ DI TRATTAMENTO FRA UOMINI E DONNE

18. 376 L 0207: Direttiva 76/207 CEE del Consiglio:

- adattamento

le parole "La Svizzera e il Liechtenstein attuano" sono sostituite da "Il Liechtenstein attua.

24. 380 L 0987: Direttiva 80/987/CEE del Consiglio:

- adattamento (b)

la voce "F. SVIZZERA" e la relativa disposizione sono cancellate.

XIV ALLEGATO XIX, PROTEZIONE DEI CONSUMATORI

Adattamenti settoriali

Le parole "Svezia e Svizzera" sono sostituite da "e Svezia".

XV ALLEGATO XX AMBIENTE

A. Adattamento settoriale

Le parole "Svezia e Svizzera" sono sostituite da "e Svezia".

B. Capitolo III, Aria

19. 388 L 0609: Direttiva 88/609/CEE del Consiglio:

- adattamenti (b) e (c)

la voce "Svizzera" e le relative disposizioni sono cancellate.

C. Capitolo V, Rifiuti

31. 384 L 0631: Direttiva 84/631/CEE del Consiglio:

- adattamento (b)

le parole "e CH per la Svizzera" sono cancellate.

XVI ALLEGATO XXI, STATISTICHE

A. Adattamenti settoriali

paragrafo 1

Le parole "e Svizzera" sono cancellate.

B. Statistiche industriali

1. 364 L 0475: Direttiva 64/475/CEE del Consiglio:

- adattamento (b)

la disposizione è cancellata;

- adattamenti (d) ed (e)

le parole "e Svizzera" sono cancellate.

2. 372 L 0211: Direttiva 72/211/CEE del Consiglio:

- = adattamento (c)

la disposizione è cancellata.

3. 372 L 0221: Direttiva 72/221/CEE del Consiglio:

- = adattamento (b)

la disposizione è cancellata.

- = adattamento (d)

le parole "e la Svizzera" sono cancellate;

- = adattamento (e)

le parole "La Svizzera e il Liechtenstein sono dispensati" sono
sostituite da "Il Liechtenstein è dispensato".

4. 378 L 0166: Direttiva 78/166/CEE del Consiglio:

- adattamento (e)

le parole "e Svizzera" sono cancellate.

C. Statistiche dei trasporti

5. 378 L 0546: Direttiva 78/546/CEE del Consiglio:

- adattamento (a)

la disposizione è cancellata;

- adattamento (b)

le parole "Svizzera e" e "Schweiz/Suisse/Svizzera e" sono cancellate;

- adattamento (c)

le parole "Svizzera e" sono cancellate nel secondo gruppo di paesi; e

"Svizzera" deve essere inserito prima di "Bulgaria" nel terzo gruppo di paesi;

- adattamento (g)

le parole "e Svizzera" sono cancellate;

- adattamento (h)

la disposizione è cancellata.

6. 380 L 1119: Direttiva 80/1119/CEE del Consiglio:

- adattamento (a)

le parole "Svizzera e Liechtenstein" e "Schweiz/Suisse/Svizzera e Liechtenstein" sono cancellate;

- adattamento (b)

l'intestazione "II. Stati AELS (EFTA)" è sostituita da "II. Stati AELS (EFTA) SEE";

le parole "18. Svizzera e Liechtenstein" sono cancellate;

le parole "18. Svizzera" sono inserite subito dopo l'intestazione "III. Paesi europei extra SEE";

- adattamento (d)

le parole "Stati AELS (EFTA)" sono sostituite da "Stati AELS (EFTA) SEE".

7. **380 L 1177:** Direttiva 80/1177/CEE del Consiglio:

- adattamento (a)

le abbreviazioni "SBB/CFF/FFS" e "BLS" e il nome per esteso sono cancellati;

- adattamento (b)

le parole "Svizzera Schweiz/Suisse/Svizzera" sono cancellate;

- adattamento (c)

le parole "17. Svizzera" sono cancellate dopo l'intestazione "b) Stati AELS (EFTA)" e inserite subito dopo l'intestazione "B. Paesi extra SEE";

l'intestazione "b) Stati AELS (EFTA)" è sostituita da "b) Stati AELS (EFTA) SEE";

D. Statistiche sul commercio estero e intracomunitario

8. **375 R 1736:** Regolamento (CEE) n. 1736/75:

- adattamento (b), paragrafo 3

La frase seguente è cancellata:

"Svizzera e Liechtenstein formano un unico territorio statistico.";

- adattamento (h)

la disposizione è cancellata.

9. **377 R 0546:** Regolamento (CEE) n. 546/77 della Commissione:

- adattamenti (a) e (b)

la voce "Svizzera:" e la relativa disposizione sono cancellate.

16. **388 R 0455:** Regolamento (CEE) n. 455/88 della Commissione:

- adattamento

le parole "- per la Svizzera: 1 000 FS" sono cancellate.

E. Statistiche demografiche e sociali

18. **376 R 0311:** Regolamento (CEE) n. 311/76 del Consiglio:

- adattamento (a)

le parole "e Svizzera" sono cancellate.

F. Contabilità nazionale - PIL

19. **389 L 0130:** Direttiva 89/130/CEE del Consiglio:

- adattamento (b)

le parole "e Svizzera" sono cancellate.

G. Nomenclature

20. **390 R 3037:** Regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio:

- adattamento

le parole "e Svizzera" sono cancellate.

H. Statistiche dell'agricoltura

21. 372 L 0280: Direttiva 72/280/CEE del Consiglio:

- adattamento (b)
le parole "Svizzera: -" sono cancellate;
- adattamenti (c), (e) e (f)
le parole "e Svizzera" sono cancellate.

22. 372 D 0356: Decisione 72/356/EEC della Commissione:

- adattamento (a)
le parole "Svizzera: Un'unica regione" sono cancellate;
- adattamento (b)
le parole "e Svizzera" sono cancellate.

23. 388 R 0571: Regolamento (CEE) n. 571/88 del Consiglio:

- adattamento (e)
voci B.04, E, J.17
le parole "e la Svizzera" sono cancellate;
- adattamento (f)
la disposizione è cancellata;
- adattamenti (g) e (h)
le parole "e Svizzera" sono cancellate.

24. 390 R 0837: Regolamento (CEE) n. 837/90 del Consiglio:

- adattamento (b)
le parole "Schweiz/Suisse/Svizzera: -" sono cancellate;
- adattamento (d)
le parole "e Svizzera" sono cancellate.

I. Statistiche della pesca

25. 391 R 1382: Regolamento (CEE) n. 1382/91 del Consiglio:

- adattamento (a)

l'intestazione "AELS (EFTA)" è sostituita da "Stati AELS (EFTA) SEE".

J. Statistiche dell'energia

26. 390 L 0377: Direttiva 90/377/CEE del Consiglio:

- adattamenti (a), (b) e (d)

le parole "e Svizzera" sono cancellate.

XVII ALLEGATO XXII, DIRITTO SOCIETARIO

A. Periodi di transizione

Le parole "Svizzera e" sono sostituite da "il".

B. 1. 368 L 0151: Prima Direttiva del Consiglio (68/151/CEE):

- adattamento

la voce "- *Per la Svizzera:*" e la relativa disposizione sono cancellate.

2. 377 L 0091: Seconda Direttiva del Consiglio (77/91/CEE):

- adattamento (a)

la voce "- *per la Svizzera:*" e la relativa disposizione sono cancellate.

3. 378 L 0855: Terza Direttiva del Consiglio (78/855/CEE):

- adattamento (a)

la voce "- *per la Svizzera:*" e la relativa disposizione sono cancellate.

4. 378 L 0660: Quarta Direttiva del Consiglio (78/660/CEE):

- adattamento (a)

la voce "- *per la Svizzera:*" e la relativa disposizione sono cancellate.

6. **383 L 0349:** Settima Direttiva del Consiglio (83/349/CEE):

- adattamento

la voce "(s) *per la Svizzera:*" e la relativa disposizione sono cancellate.

9. **389 L 0667:** Dodicesima Direttiva del Consiglio (89/667/CEE):

- adattamento

la voce "- *per la Svizzera:*" e la relativa disposizione sono cancellate.

- - - - -

Dichiarazione comune

1. Pur rispettando pienamente l'esito del referendum svizzero del 6 dicembre 1992, le Parti contraenti del SEE deplorano che, a causa della mancata partecipazione della Svizzera, l'accordo non sia potuto entrare in vigore tra le Parti contraenti inizialmente previste.
2. Le Parti contraenti prendono atto che le autorità svizzere si sono riservate la possibilità di una futura adesione al SEE. Esse accoglieranno favorevolmente tale partecipazione e sono disposte ad avviare i negoziati a condizione che la Svizzera presenti una domanda conformemente all'articolo 128 dell'accordo SEE, modificato dal protocollo di adeguamento dell'accordo SEE.
3. Una successiva partecipazione della Svizzera al SEE dipenderà dal soddisfacimento delle condizioni di cui all'accordo SEE originale e agli accordi bilaterali negoziati parallelamente a detto accordo, ivi comprese le modifiche ad essi successivamente apportate.

Verbale concordato

Le Parti contraenti decidono che:

Ad articolo 15

la data specifica prevista per l'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 15 è dovuta a difficoltà tecniche a livello di bilancio e lascia impregiudicata la cooperazione bilaterale e multilaterale nei settori in questione, nonché la cooperazione di cui all'articolo 85 dell'accordo SEE.

Per garantire la corretta applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 15, gli esperti degli Stati EFTA possono partecipare provvisoriamente, fino al 1° gennaio 1994, ai comitati che coadiuvano la Commissione nella gestione o nello sviluppo delle attività comunitarie nei settori contemplati dalle suddette disposizioni.

Ciascuno degli Stati EFTA sostiene le spese connesse alla sua partecipazione.

VERBALE CONCORDATO

Ad articolo 20

Le Parti contraenti decidono che:

Allegato IV (Energia)

8. 390 L 0547: Direttiva 90/547/CEE del Consiglio e

9. 391 L 0296: Direttiva 91/296/CEE del Consiglio

nell'espressione "scambi commerciali tra gli Stati EFTA", la parola "EFTA" si riferisce agli Stati EFTA per i quali è entrato in vigore l'accordo SEE;

Allegato XIV (Concorrenza)

1. 389 R 4064: Regolamento 89/4064/CEE del Consiglio

nelle espressioni "di dimensione EFTA" negli adeguamenti (a), (b) e (h), "il fatturato realizzato nell'EFTA" negli adeguamenti (b) e (j) e "residenti dell'EFTA" nell'adeguamento (j), la parola "EFTA" si riferisce agli Stati EFTA per i quali è entrato in vigore l'accordo SEE.

ATTO FINALE

I plenipotenziari:

della COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA e
della COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO,

in appresso denominate "la Comunità" e

dei seguenti Stati:

REGNO DEL BELGIO,
REGNO DI DANIMARCA,
REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
REPUBBLICA ELLENICA,
REGNO DI SPAGNA,
REPUBBLICA FRANCESE,
IRLANDA,
REPUBBLICA ITALIANA,
GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,
REGNO DEI PAESI BASSI,
REPUBBLICA PORTOGHESE,
REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

Parti contraenti del trattato che istituisce la COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA
e del trattato che istituisce la COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E
DELL'ACCIAIO,

in appresso denominati "gli Stati membri della CE",

e

i plenipotenziari dei seguenti Stati:

REPUBBLICA D'AUSTRIA,
REPUBBLICA DI FINLANDIA,
REPUBBLICA D'ISLANDA,
PRINCIPATO DEL LIECHTENSTEIN,
REGNO DI NORVEGIA,
REGNO DI SVEZIA,

in appresso denominati "gli Stati EFTA",

riuniti a Bruxelles in data odierna millenovecentonovantatré
per la firma del protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico
europeo, hanno adottato i testi seguenti:

- I. il protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo;
- II. l'allegato di cui all'articolo 20 del protocollo che adegua l'accordo
sullo Spazio economico europeo, accluso al suddetto protocollo.

I plenipotenziari della Comunità e degli Stati membri della CE e i plenipotenziari degli Stati EFTA hanno adottato la seguente dichiarazione comune acclusa al presente Atto finale.

I plenipotenziari della Comunità e degli Stati membri della CE e i plenipotenziari degli Stati EFTA hanno inoltre adottato i verbali concordati acclusi al presente Atto finale, che hanno carattere vincolante.

I plenipotenziari della Comunità e degli Stati membri della CE e i plenipotenziari degli Stati EFTA hanno preso atto della dichiarazione del governo della Francia acclusa al presente Atto finale.

I plenipotenziari della Comunità e degli Stati membri della CE e i plenipotenziari degli Stati EFTA hanno preso atto che i riferimenti alla Svizzera contenuti nelle seguenti dichiarazioni comuni, elencate nell'Atto finale firmato ad Oporto il 2 maggio 1992 e ad esso accluse, non sono più applicabili:

3. Dichiarazione comune relativa al periodo di transizione concernente il rilascio o la redazione dei documenti relativi alla prova d'origine

e

8. Dichiarazione comune relativa al trasporto di merci su strada.

I plenipotenziari della Comunità e degli Stati membri della CE e i plenipotenziari degli Stati EFTA hanno altresì preso atto che i seguenti accordi, di cui ai verbali concordati dei negoziati acclusi all'Atto finale firmato ad Oporto il 2 maggio 1992, cessano di applicarsi:

- Ad protocollo 16 e allegato VI,
- Ad allegato VII (riguardante gli ingegneri della Fondazione del Registro svizzero degli ingegneri).

Essi hanno deciso di cancellare le parole "la Comunità e la Svizzera e tra" dal verbale concordato "Ad protocollo 47".

Infine, i plenipotenziari della Comunità e degli Stati membri della CE e i plenipotenziari degli Stati EFTA hanno preso atto, per quanto riguarda le dichiarazioni elencate nell'atto finale firmato ad Oporto il 2 maggio 1992 e ad esso allegate, che:

1. cessano di applicarsi le seguenti dichiarazioni:

10. Dichiarazione del governo della Svizzera relativa alle misure di salvaguardia;

11. Dichiarazione della Comunità europea;
 12. Dichiarazione del governo della Svizzera relativa all'introduzione di un prolungamento degli studi di architettura successivamente al conseguimento del diploma negli istituti tecnici superiori;
 16. Dichiarazione del governo della Svizzera relativa al ricorso alla clausola di salvaguardia in relazione ai movimenti di capitali;
 17. Dichiarazione della Comunità europea;
 34. Dichiarazione del governo della Svizzera relativa ai dazi doganali di carattere fiscale;
 36. Dichiarazione del governo della Svizzera relativa all'accordo tra la CEE e la Confederazione svizzera sul trasporto di merci su strada e per ferrovia;
- II. nelle seguenti dichiarazioni, vengono soppresse la dichiarazione del governo della Svizzera o la dichiarazione della Comunità europea inerente alla Svizzera:
2. Dichiarazione dei governi del Liechtenstein e della Svizzera relativa ai monopoli sugli alcolici;
 13. Dichiarazione dei governi dell'Austria e della Svizzera relativa ai servizi audiovisivi;
 14. Dichiarazione dei governi del Liechtenstein e della Svizzera relativa all'assistenza amministrativa;
 15. Dichiarazione della Comunità europea;
 33. Dichiarazione della Comunità europea e dei governi dell'Austria, della Finlandia, del Liechtenstein, della Svezia e della Svizzera relativa ai prodotti ricavati dalle balene;
 35. Dichiarazione della Comunità europea relativa agli accordi bilaterali.

ISSN 0254-1505

COM(93) 98 def.

DOCUMENTI

IT

10 01

N. di catalogo : CB-CO-93-118-IT-C

ISBN 92-77-53712-4

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
L-2985 Lussemburgo